



# autostrada del Brennero

SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONTEGGIO DEL DENARO  
INTROITATO DALLE STAZIONI AUTOSTRADALI

3

SCHEMA CONTRATTO

Data progetto  
ottobre 2024

Il progettista  
ing. Carlo Costa

Il Responsabile unico del progetto  
dott.ssa Cristina Zenatti

**INDICE**

ART. 1	NORME APPLICABILI .....	3
ART. 2	DEFINIZIONI.....	4
ART. 3	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO .....	4
ART. 4	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	4
ART. 5	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	5
ART. 6	REVISIONE PREZZI.....	5
ART. 7	TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE.....	5
ART. 8	COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ .....	5
ART. 9	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 12	SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI.....	8
ART. 13	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO .....	8
ART. 14	MODIFICHE AL CONTRATTO ED EVENTUALI NUOVI PREZZI.....	8
ART. 15	REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE .....	9
ART. 16	SUBAPPALTO .....	9
ART. 17	CONTESTAZIONI E RISERVE .....	12
ART. 18	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI..	12
ART. 19	GESTIONE DEI SINISTRI.....	13
ART. 20	DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE .....	13
ART. 21	GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA .....	13
ART. 22	PENALI .....	14
ART. 23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 24	RECESSO DAL CONTRATTO .....	16
ART. 25	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' .....	16
ART. 26	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE .....	16
ART. 27	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003 E S.M. E REG. UE 2016/679) E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA .....	16
ART. 28	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	17
ART. 29	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 .....	17
ART. 30	DOMICILIO LEGALE .....	18
ART. 31	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	18
ART. 32	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE .....	18
ART. 33	SPESE CONTRATTUALI.....	18
ART. 34	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .....	18

**SCHEMA DI CONTRATTO**

relativo al servizio triennale di raccolta, trasporto e conteggio del denaro introitato dalle stazioni autostradali.

**Premesso che:**

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero SpA, con delibera di data 26 luglio 2024, ha approvato il servizio triennale di raccolta, trasporto e conteggio del denaro introitato dalle stazioni autostradali;
- Autostrada del Brennero S.p.A. ha individuato il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del 31 marzo 2023 n.36;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, è risultato aggiudicatario del servizio di che trattasi, l'Appaltatore....., con sede in .....
- l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi;
- l'Appaltatore dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia degli interventi previsti;
- l'Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, contributivi, assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità indicate nel presente contratto,

**ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,**

fra ....., nato/a a ....., il ....., nella sua qualità di ..... di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10, Codice Fiscale n. 00210880225 (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e ....., nato/a a ....., il ....., nella sua qualità di ..... dell'operatore economico ....., con sede in ....., via ..... n°....., Codice Fiscale n° ....., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 NORME APPLICABILI**

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.

78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e relativi allegati.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;
- **Capitolato:** il capitolato speciale;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario dell’appalto;
- **DEC:** il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del Progetto.

## **ART. 3 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO**

L’appalto ha per oggetto il servizio triennale di raccolta, trasporto e conteggio del denaro introitato dalle stazioni autostradali, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato e negli altri elaborati progettuali.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel Capitolato, negli altri documenti progettuali e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell’Appaltatore dal DEC.

La durata dell’appalto è stabilita in 36 mesi, a partire dalla data riportata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Al termine del triennio contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 76, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Società si riserva comunque la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori 36 mesi, mediante procedura negoziata con l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale.

## **ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO**

L’importo contrattuale è di netti euro \_\_\_\_\_, comprensivo di netti euro 191,36 per costi della sicurezza e di netti euro \_\_\_\_\_ per costi della manodopera.

Gli importi da corrispondersi effettivamente all’Appaltatore saranno contabilizzati a misura in base alle attività effettivamente eseguite e ai prezzi determinati in base all’offerta economica, come specificato all’articolo rubricato “CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITÀ”.

Tale importo può variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti in relazione alle modifiche eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 189 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che sarà versata dalla Società direttamente all’Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment”.

L’importo contrattuale, eventualmente rideterminato in base alla clausola di revisione prezzi di cui al successivo articolo “revisione prezzi”, è da intendersi remunerativo di tutti gli oneri contrattuali, ivi inclusi il costo del personale, dei mezzi di trasporto e d’opera, le spese accessorie e ogni costo e onere necessario per il servizio oggetto d’appalto, secondo le modalità indicate nel Capitolato e negli altri documenti di gara.

È ammessa l’anticipazione del prezzo alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 125

del Codice.

**ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

I pagamenti avverranno con cadenza mensile in base alle prestazioni eseguite nel mese precedente. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previo adempimento agli obblighi di legge e accertata da parte del DEC la regolarità della prestazione effettuata in termini sia di qualità sia di quantità nonché la regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

Su detti importi verranno effettuate le trattenute di legge pari allo zero virgola cinque (0,5) per cento.

La fattura dovrà riportare il CIG assegnato alla presente procedura e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che la Società effettuerà tramite bonifico bancario.

L'Appaltatore sarà tenuto all'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico da inviare alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero S.p.A. è: **3F18S2**. La fattura dovrà recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il DEC può procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

**ART. 6 REVISIONE PREZZI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60, comma 1, del Codice, a decorrere dal secondo anno contrattuale e per tutti gli anni successivi, si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. L'adeguamento è richiedibile una sola volta l'anno e opera nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Le parti concordano altresì atto che non troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

**ART. 7 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato e da eventuali Ordini di Servizio del direttore dell'esecuzione.

Non sarà considerata causa esimente la sovrapposizione di più prestazioni eseguite contemporaneamente.

**ART. 8 COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ**

L'Appaltatore dovrà nominare un coordinatore d'appalto, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il direttore dell'esecuzione

del contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore d'appalto dovranno essere comunicati alla Società prima della consegna del servizio.

Il coordinatore d'appalto sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini del direttore dell'esecuzione del contratto;
- b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche richieste dal direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore d'appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore d'appalto.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e di conseguenza il nominativo proposto per il ruolo di coordinatore d'appalto.

Ove il coordinatore d'appalto ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del direttore dell'esecuzione per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del coordinatore d'appalto e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto, che deve essere di gradimento del direttore dell'esecuzione.

La Società designa un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e un Responsabile del Procedimento (RUP) per essere rappresentata nei confronti dell'Appaltatore ai fini dell'appalto.

## **ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto indicato nel capitolato e nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;
2. il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio;
3. l'ottenimento di licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni concernenti l'esecuzione del servizio;
4. l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di imprese terze all'interno dei luoghi di esecuzione della prestazione;
5. la fornitura alla Società dei dati richiesti dal direttore di esecuzione del contratto;
6. l'osservanza della vigente normativa in campo ambientale durante lo svolgimento del servizio;

7. l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e delle disposizioni contenute nel DUVRI, da porre a conoscenza dei dipendenti che svolgeranno le attività oggetto di appalto;
8. la valutazione dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle prestazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
9. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
10. curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
11. informare immediatamente il direttore di esecuzione del contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
12. far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
13. rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni e sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che il direttore di esecuzione del contratto o suo delegato avrà emanato;
14. rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori;
15. applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

#### **ART. 10 PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO**

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione del servizio in presenza di traffico, garantendo in particolare la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, alle disposizioni che saranno impartite dal direttore dell'esecuzione, e nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

#### **ART. 11 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il DEC, dopo la stipulazione del contratto, ovvero prima nei casi di seguito indicati, dà avvio all'esecuzione del contratto.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, comma 9, del Codice.

In tali casi, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

L'Appaltatore dovrà pertanto organizzarsi in maniera tale da essere pronto fin da subito ad avviare l'esecuzione delle prestazioni.

Dell'avvio della prestazione sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipula del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI**

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa sospendere o interrompere il servizio.

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 121 del Codice.

## **ART. 13 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

## **ART. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO ED EVENTUALI NUOVI PREZZI**

L'esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti a esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora - per effetto dell'introduzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non preventivamente autorizzate - dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto né richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture richieste. Nel caso in cui la Società disponga, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, lo comunica all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è dato dalla somma risultante dal contratto originario e dalle successive variazioni, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti



all'Appaltatore ai sensi dell' articolo 212 del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione della prestazione per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà sottoscritto tra le parti opportuno atto aggiuntivo al contratto.

Il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi lordi delle prestazioni verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, dell'allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore.

Qualora il prezzo lordo relativo alla prestazione di interesse fosse riscontrabile in due o più listini contemporaneamente, si applicherà il prezzo più conveniente per la Società.

Detti nuovi prezzi lordi sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore.

Ove l'introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle prestazioni e la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **ART. 15 REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE**

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Cristina Zenatti, Dirigente del Settore esazione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Marco Deflorian, Caporeparto Gestione Introiti.

## **ART. 16 SUBAPPALTO**

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo:

- l'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni previste dal contratto;
- la cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- è altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle

lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione della Società, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- c) all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dall'articolo 119, comma 4 del Codice e, più in generale, prescritti dalla normativa vigente e dalla legge di gara.

La Società, previa specifica richiesta da parte dell'Appaltatore e consegna da parte del medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

#### Il subappaltatore:

- è responsabile in solido con l'Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice;
- è tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali;
- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso: la Società, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- per il tramite dell'Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'articolo 119, comma 15, del Codice;
- qualora il contratto di subappalto o il subcontratto riguardi attività o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, deve necessariamente essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list).

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare deve

avvenire al momento dell'affidamento all'Appaltatore delle predette prestazioni modificate.

L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'Appaltatore:

- deposita presso la Società, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il contratto di subappalto, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, nonché delle dichiarazioni indicate all'articolo 119, comma 16, del Codice e della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Devono, altresì, essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato.

La Società corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell'emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore deve trasmettere la contabilità relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da corrispondere al subappaltatore ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di subappalto o dal subcontratto.

La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto o subcontratto.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore, l'Appaltatore trasmette alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore e comunque alla

redazione di ogni stato di avanzamento delle prestazioni, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate al medesimo subappaltatore.

Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei medesimi entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Società procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

#### **ART. 17 CONTESTAZIONI E RISERVE**

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dagli articoli 210 e 211 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del RUP, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

#### **ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI**

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, per se e per i suoi dipendenti o collaboratori, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, la Società, i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare

danni a sopra/sottoservizi di varia natura e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo presenti nelle zone di esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati agli stessi.

L'Appaltatore deve tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nel presente schema di contratto.

#### **ART. 19 GESTIONE DEI SINISTRI**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **ART. 20 DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive e comunque a sostenere le eventuali spese necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, furti, avarie o danni subiti durante il corso del servizio.

#### **ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, l'Appaltatore presenta la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme

eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 117.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione delle prestazioni.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

L'Appaltatore dovrà essere munito, a far data dalla consegna del servizio, di apposita **polizza assicurativa di responsabilità civile** per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio, per un valore non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi coperti da polizza assicurativa RCT che copra i rischi derivanti dalle attività oggetto del Servizio.

## **ART. 22 PENALI**

Tenuto conto di quanto previsto dal capitolato, in caso di inadempimento dell'Appaltatore sono previste le seguenti penali, fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

### **a) PENALE PER RITARDO NELLA RACCOLTA DEL DENARO**

Verrà applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi, previsti da Capitolato, di raccolta del denaro presso i punti di ritiro, salvo che il ritardo nell'adempimento sia dovuto a causa di forza maggiore (quale, ad esempio, incidenti, traffico, nebbia e neve);

### **b) PENALE PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEL DENARO:**

Verrà applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di versamento del denaro sul conto corrente della Società, rispetto a quanto previsto dal Capitolato, salvo che tale ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore (quale, ad esempio, incidenti, traffico, nebbia e neve);

### **c) PENALE PER MANCATA CONSEGNA DI DATI E INFORMAZIONI**

Verrà applicata una penale pari euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, dei dati e delle informazioni richieste dalla Società in riferimento all'esecuzione dell'appalto, quali a titolo esemplificativo rispetto ai mezzi e al personale impiegato.

### **d) PENALE PER RITARDO NELLA TRASMISSIONE DEL DATO RENDICONTATO**

Verrà applicata una penale pari a euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi, previsti da Capitolato, di trasmissione dei dati in formato elettronico nell'apposita area concordata con la Società, relativi al conteggio e alla rendicontazione.

**e) PENALE PER ERRATA MODALITA' DI ACCREDITO E DI TRASMISSIONE DEL MATERIALE E DEI DATI DI RENDICONTAZIONE**

Verrà applicata una penale pari a 500,00 euro la mancata suddivisione degli accrediti e del relativo materiale di rendicontazione, secondo la giornata di incasso, come previsto da capitolato.

Qualora vengano riscontrate le inadempienze sopra riportate verrà chiesto all'Appaltatore di fornire giustificazioni entro 5 giorni. In mancanza di produzione delle giustificazioni richieste, ovvero qualora le stesse fossero ritenute non idonee, si procederà all'applicazione delle penali nella misura sopra indicata.

**ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società potrà risolvere unilateralmente il contratto nei casi e con le modalità di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché in caso di sostanziale inadempienza da parte dell'Appaltatore nei confronti degli obblighi previsti dall'articolo "MODELLO 231/01 - CODICE ETICO – POLITICA SIQAS" del presente contratto, ovvero qualora le transazioni di cui al presente contratto - anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti - siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società procederà inoltre alla risoluzione del contratto in caso di decadenza dei requisiti generali in capo all'Appaltatore o qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia, in contraddittorio con l'Appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Se, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, del Codice, l'esecuzione delle prestazioni è ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Se scaduto il termine l'inadempimento permanga, la Società redige processo verbale in contraddittorio e risolve il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento e/o prestazione ritardata da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni:

- a) frode o negligenza grave;
- b) interruzione dell'esecuzione del contratto non autorizzata dal DEC, anche in pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- c) ritardi nell'esecuzione della prestazione tale da compromettere il compimento degli interventi nel termine prefissato ovvero la buona riuscita dell'esecuzione della prestazione, anche per divergenze in ordine alla condotta tecnica e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile.

Qualora la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società risolvere il contratto per inadempimento.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni.

**ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123 e dall'allegato II.14 del Codice, recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite.

**ART. 25 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'Appaltatore dovrà ultimare la prestazione entro il termine di cui all'articolo 4 del presente schema di contratto. L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato la prestazione. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di verifica di conformità.

**ART. 26 SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

**ART. 27 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003 e s.m. e Reg. UE 2016/679) e CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it).

Contatto: [privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it)

All'Appaltatore è fatto assoluto divieto di comunicare o divulgare con qualunque mezzo e in qualsiasi forma le informazioni, i dati e le conoscenze acquisiti in occasione dello svolgimento dell'incarico/delle attività oggetto del presente contratto a soggetti che non



siano stati preventivamente autorizzati dalla Società.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere trattati nella misura e con gli strumenti rigorosamente adeguati all'oggetto e allo scopo del presente contratto, nonché con modalità che non ne compromettano in alcun modo la riservatezza o che arrechino altrimenti danno alla Società.

Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno in alcun modo essere duplicati, trascritti o riprodotti in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico/delle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ad osservare, e a fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, adeguate misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative atte a tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

## **ART. 28 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza.

## **ART. 29 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01**

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
  - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica" di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it);
  - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia

scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

**ART. 30 DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica ufficiali.

**ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento. Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice. Non si farà ricorso all'arbitrato.

**ART. 32 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il contratto:

- è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo, applicata *una tantum* in proporzione al valore del contratto stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.4 al medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

**ART. 33 SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di bollo è assolta dall'Appaltatore al momento della stipula con modalità telematiche utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali ulteriori spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto.

**ART. 34 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- a) capitolato speciale;
- b) schema di contratto;
- c) elenco prezzi;
- d) DUVRI;
- e) offerta economica.